Firmato Da: MURA GIANCOSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 15cf94ecea6ded3da0039c628a6765cf

Sentenza n. 1109/2021 pubbl. il 03/11/2021 RG n. 3083/2020 Repert. n. 1806/2021 del 05/11/2021



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI

nella persona del dr. Giancosimo Mura

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di **appalto**, iscritta al n. 3083 \2020 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020

TRA

SARDA COSTRUZIONI srl, come in atti, rappresentata e difesa dall'avvocato GOLME IVAN

е

MARCI E FAEDDA S.R.L., come in atti, rappresentata e difesa dall'avvocato ORGIANA FEDERICO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto

Conclusioni processuali: come da separati atti, da intendere ivi trascritti



Sentenza n. 1109/2021 pubbl. il 03/11/2021 RG n. 3083/2020

Repert. n. 1806/2021 del 05/11/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Sarda Costruzioni srl si oppone, con atto di citazione datato 2.11.2020, al decreto

ingiuntivo emesso da questo Tribunale il 25.9.2020 (decreto n. 662\20), con il quale le è stato

ingiunto il pagamento della somma di € 7.018,66 in favore della società Marci e Faedda srl, oltre

accessori, spese e competenze, come liquidati.

Essa eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza del giudice disponente e domanda la revoca del

decreto opposto, per avere le parti devoluto in arbitri, attraverso espressa clausola compromissoria,

qualsiasi controversia insorta.

In ipotesi, essa deduce la nullità dello stesso decreto, per indeterminatezza della causa petendi e per

il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c.; nel merito, essa contesta l'an e il quantum

debeatur del credito ingiunto, concludendo per la propria assoluzione da ogni domanda avversa; le

spese rifuse.

Radicatosi regolare contraddittorio, la società resistente contesta le ragioni opposte, ribadendo la

legittimità e la fondatezza della ingiunzione richiesta. Segnatamente, essa nega rilevanza

all'eccezione pregiudiziale di "incompetenza", per l'insussistenza dei presupposti che ne

consentirebbero l'applicazione, essendo stata eseguita integralmente e secondo le regole dell'arte la

prestazione dedotta in contratto (integrante il rapporto di subappalto previsto) e non rientrando in

essa le ulteriori opere commissionate, separatamente e successivamente, dalla stessa committente;

nel merito, essa assume di aver regolarmente assolto alle proprie obbligazioni, come riportate nelle

fatture emesse e non contestate in precedenza, concludendo per la conferma del decreto opposto,

ovvero, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme da accertare in

corso di giudizio; vinte le spese.



Sentenza n. 1109/2021 pubbl. il 03/11/2021 RG n. 3083/2020

Repert. n. 1806/2021 del 05/11/2021

Assunti ed esperiti gli incombenti di rito, consistiti nello scambio di note, nella reiezione delle istanze istruttorie proposte da parte opposta (ribadite attraverso le conclusioni rassegnate) e nella precisazione delle separate conclusioni in atti, la causa perviene all'odierna decisione.

IN DIRITTO

Assume valenza assorbente, ai fini della decisone, la questione pregiudiziale sollevata da parte opponente, che determina l'improponibilità della domanda attorea.

Invero, alla stregua degli atti e del documentale prodotto (vds. art. 14 contratto subappalto allegato in giudizio e non contestato), deve rilevarsi come la portata eccettuativa della clausola compromissoria evocata dall'opponente si rifletta non sulle regole della competenza processuale, sibbene, unicamente, sulla proponibilità della stessa domanda, la quale resta condizionata dalla prefissata rinuncia convenzionale all'azione giudiziale.

Attraverso la riferita clausola compromissoria, le parti hanno, predeterminato, in via negoziale autonoma (rinunciando preventivamente alla regola giurisdizionale eteronoma sulla relativa competenza), la devoluzione delle future controversie ("qualsiasi controversia insorta tra Sarda costruzioni e il subappaltatore"...: art. 14 cit.), demandando agli arbitri (nella forma del collegio arbitrale individuato secondo la stessa scrittura) l'espletamento di una attività appunto *negoziale*, in quanto vertente su diritti disponibili nascenti dal contratto (cui sono riferibili tutte le controversie civili o commerciali che ad esso accedono), in sostituzione delle parti interessate.

Non si dubita, in merito, che l'ampio contenuto letterale della clausola accessoria così pattuita (*qualsiasi controversia*), in assenza di espresse volontà contrarie (non desumibili dallo stesso atto, né da fonti negoziali ad esso contigue), induca un'interpretazione contrattuale estensiva, da riferire alla comune volontà dei contraenti di rimettere al collegio arbitrale tutte le controversie aventi causa nel contratto, senza eccezione alcuna.

Su tali basi, non si dubita che, a fronte della liminale competenza monitoria (la quale ha consentito la legittima emissione del decreto ingiuntivo opposto), resti preclusa la cognizione sul merito della pretesa, in quanto rimessa preventivamente, dagli stessi contraenti, al giudizio arbitrale.



Firmato Da: MURA GIANCOSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 15cf94ecea6ded3da0039c628a6765cf

Sentenza n. 1109/2021 pubbl. il 03/11/2021 RG n. 3083/2020

Repert. n. 1806/2021 del 05/11/2021

Ne deriva che il rilievo sul difetto della competenza funzionale del giudice investito dal giudizio di

opposizione escluda, altresì, ogni altra decisione e imponga la revoca della precedente ingiunzione.

A fronte di ciò, in difetto di deduzioni specifiche contrarie sulla portata derogatrice dell'eccezione

in esame, deve osservarsi come le difese spiegate sul merito da parte opposta, sopra riferite, non

consentano di escluderne la concreta applicazione, proprio in virtù dell'oggettivo riferimento

onnicomprensivo della clausola siffatta, riferibile, come tale, a tutte le vicende generate e aventi

causa nel contratto sottoscritto dalle stesse parti, compreso l'esatto adempimento della prestazione

in contestazione (con l'ulteriore effetto della irrilevanza delle istanze istruttorie connesse).

Deve essere accolta, in conclusione, l'eccezione pregiudiziale così interposta, la quale determina, in

termini assorbenti, l'improponibilità della domanda nel presente giudizio e la revoca della

ingiunzione opposta.

Le spese, seguono la regola della soccombenza e si liquidano (ex d.m. 55\14 e ss. modifiche)

secondo le determinazioni di cui in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario

istante.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI SASSARI, nella persona del giudice designato,

dichiara l'improponibilità della domanda per le ragioni di cui in parte motiva.

Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna parte opposta, in persona del suo l.r., alla rifusione delle spese processuali nei confronti

di parte opponente, le cui competenze, da distrarre in favore del procuratore antistatario, si

liquidano nella misura di € 1215\00, oltre rivalse ed accessori di legge.

Sassari, 3 novembre 2021

Il Giudice

Giancosimo Mura

